



## SCHEDA COGNOMI E NOMI COGNOMI

***DOPO IL RECENTE INTERVENTO DELLA CASSAZIONE,  
E' POSSIBILE IMPORRE IL DOPPIO COGNOME  
(PATERNO E MATERNO) AL FIGLIO LEGITTIMO ?***

### OSSERVAZIONI

Contrariamente a quanto comunicato dai *media*, l'intervento della Cassazione (22 settembre 2008, n. 23934) non è una sentenza che decide la controversia, ma un'ordinanza, con la quale la I sez. trasmette gli atti al primo Presidente, per la "eventuale rimessione alle sezioni unite", al fine di valutare se "possa essere adottata un'interpretazione della norma di sistema costituzionalmente orientata ovvero, se tale soluzione sia ritenuta esorbitante dai limiti dell'attività interpretativa, la questione possa essere rimessa nuovamente alla corte costituzionale" (\*). In definitiva, al momento nulla è cambiato: al figlio legittimo compete il (solo) cognome paterno.

(\*)Certamente, in diritto, tutto è possibile; ma è oggettivamente difficile che la Corte Costituzionale operi un significativo *revirement*, a distanza di – poco meno – di tre anni dall'ultimo intervento (sentenza 16 febbraio 2006, n. 61). Tanto più che, in quella sede, il Giudice delle leggi, ha sì adottato una sentenza (non un'ordinanza, come per il passato) di (non più manifesta, come nel 1988) inammissibilità, ma dopo aver convenuto – con il S.C. – che "l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistica, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'eguaglianza tra uomo e donna", e concordando sui vincoli derivanti, con diversa gradazione, da fonti convenzionali e comunitarie, addirittura ampliandole, con il richiamo della risoluzione del Consiglio d'Europa n. 37 del 1978 e di "una serie di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che vanno nella direzione della eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome". Come già abbiamo osservato [*Il cognome del figlio legittimo: un nuovo intervento della corte costituzionale (nota a Corte di Cassazione 17 luglio 2004, n. 13298, e a Corte costituzionale 16 febbraio 2006, n. 61)*, in *Stato civ.*, 2006, 733 ss.], "A nostro parere, è evidente il riconoscimento dell'illegittimità costituzionale della *regola non scritta* e delle disposizioni che prevedono – *tout court* – la supremazia del cognome paterno, in uno, però, con l'impossibilità di espungerle dall'ordinamento, vuoi per il *vuoto normativo* che creerebbe una pronuncia meramente demolitoria, vuoi per lo *sconfinamento legislativo* che si avrebbe con una decisione manipolativa; ostacolo presente anche nelle ordinanze del 1988, ove pure si rimarca la

competenza esclusiva del *conditor iuris*, ma – è bene sottolinearlo – all'interno di un *dictum* di chiaro rigetto *sostanziale*. A ben vedere, queste sono le caratteristiche delle decisioni c.d. *di costituzionalità accertata ma non dichiarata ...* ; di pronunce, cioè, finalizzate ad allontanare nel tempo (futuro) gli effetti del *riconoscimento* dell'illegittimità costituzionale (rilevata, ma non sancita), in cui la Corte, pur riscontrando (più o meno) esplicitamente l'incostituzionalità della norma denunciata, rifugge dalla relativa declaratoria, talvolta per salvaguardare il principio di *continuità* dell'ordinamento giuridico ... , talaltra, come nel caso in esame, per non invadere la sfera di discrezionalità politica riservata al legislatore ordinario ...”



**Immigrazione.**  
**biz**

Scheda a cura di: Rober Panozzo  
autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della  
popolazione, diritto di famiglia e immigrazione  
10/01/2009